



COMUNE DI PONZANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Dipartimento Servizi alla Persona

Sezione I° - Settore III° - Servizi Socio-Sanitari e Socio-Assistenziali

Prot. 13363

BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – ANNO 2011

(Art.11, Legge n. 431/1998)

E' indetto il bando di cui alla DGR 30 luglio 2013, n. 1373 per la concessione del contributo al pagamento del canone di locazione per l'anno 2011 risultante da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre 1998 n. 431.

Il contratto di affitto riguardante l'anno 2011, per il quale si chiede il contributo, deve riferirsi ad alloggio sito nella Regione del Veneto e occupato dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza esclusiva.

E' ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo comprensiva di più contratti di locazione, qualora si sia cambiato alloggio nel corso dell'anno.

E' ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo per il sostegno dell'affitto da parte dei membri lo stesso nucleo familiare per il periodo 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2011.

1. Requisiti per la partecipazione al bando

Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che, alla data di presentazione della domanda è in possesso dei seguenti requisiti:

- a. residenza nel Comune del Veneto presso il quale viene presentata domanda;
- b. aver avuto, nell'anno 2011, la residenza principale ed esclusiva in un comune del Veneto;
- c. i canoni, per i quali si chiede il contributo, devono essere relativi all'anno 2011 limitatamente ad alloggi ubicati nella Regione del Veneto;
- d. condizione economica, rappresentata dall'ISEEfsa non superiore a € 14.000,00. L'ISEEfsa si ricava dividendo l'ISEE (che si ottiene moltiplicando l'ISEE per la scala di equivalenza e sommando la detrazione per l'affitto indicata nell'attestazione ISEE) per la scala di equivalenza. Per il riparto del Fondo – anno 2011, la condizione economica in base alla quale sarà determinata l'idoneità della domanda dovrà essere certificata da dichiarazione o attestazione ISEE in corso di validità, in base al D.lgs. 3 maggio 2000, n. 130 che integra e modifica i criteri del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e al DPCM 4 aprile 2001, n. 242;
- e. i canoni devono essere relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
- f. se stranieri extracomunitari, essere in possesso di titolo di soggiorno e dei requisiti per l'ingresso o il soggiorno in Italia previsti dalla legge 30 luglio 2002, n.189 e successivi decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) e legge 15 luglio 2009, n. 94. Oppure con istanza di rinnovo, entro i termini prescritti, di titolo di soggiorno scaduto;
- g. se cittadini non italiani (comunitari ed extracomunitari), non essere stati destinatari di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;

- h. se cittadini extracomunitari, in base all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, residenza continuativa al momento della domanda, da almeno 10 anni sul territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione del Veneto. Tale condizione può essere assolta dal coniuge convivente;
- i. gli affitti, per i quali viene chiesto il contributo, non devono essere relativi ad alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica o ad alloggi del Comune (o Ente comunale) il cui canone viene determinato in base alla condizione economica familiare (canone agevolato).

2. Cause di esclusione dal contributo

Ai sensi della DGR 30 luglio 2013 n. 1373, sono esclusi dal sostegno i nuclei familiari:

- a. non titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, registrato ai sensi delle leggi 27 luglio 1978, n. 392, 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, commi 1 e 2 e n. 431/1998;
- b. titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parte di essi, ovunque ubicati, per i quali il sei per cento del valore catastale complessivo (imponibile ai fini ICI) sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua (imponibile complessivo ICI non superiore a € 52.057,42) oppure, indipendentemente dal valore catastale, qualora la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia superiore al 50%. Tale esclusione non opera nel caso in cui l'alloggio, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui, per legge, spetti al genitore superstite un diritto di abitazione sull'alloggio;
- c. che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado;
- d. il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura inferiore al 24%;
- e. il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura superiore al 70%. In tale evenienza il canone risulta essere eccessivo in relazione alle disponibilità economiche dichiarate dalla famiglia e quindi la condizione economica presentata è palesemente incongrua. Tale situazione può essere rappresentativa di condizione economica non veritiera, e quindi da escludere, oppure di casi sociali da tutelare. Al fine di contribuire al sostegno dei casi sociali conosciuti e tutelati dal comune, le domande incongrue riguardanti tali situazioni sono ammesse a riparto, per il 50% dell'importo ammissibile.

Al fine di tutelare, indipendentemente dal cofinanziamento comunale, i nuclei socialmente deboli, esclusivamente ai fini della valutazione della congruità di cui al presente paragrafo, possono essere fatte valere le seguenti rendite non imponibili e quindi escluse dall'ISEE relative all'anno di riferimento:

- pensioni esenti:

- (1) pensioni di guerra;
- (2) pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle ad esse equiparate;
- (3) pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
- (4) pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;

- redditi non assoggettabili all'IRPEF:

- (5) rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente;
 - (6) equo indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 ed alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità - Ministero della Difesa) del 28 dicembre 1992;
 - (7) assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultante da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;
 - (8) retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche;
 - (9) premi corrisposti a cittadini italiani da stati esteri o enti internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali;
- f. il cui canone annuo superi il 200% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande, idonee per condizione economica, presentate nel comune. Tale limitazione non opera nel caso di nuclei familiari con un numero di componenti superiore a cinque;

- g. aver usufruito nella dichiarazione dei redditi, anno 2011, della detrazione IRPEF sull'affitto;
- h. assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica o di alloggi concessi dal Comune o da altri Enti a canone agevolato.

3. Altri vincoli e limiti

- a. Qualora l'alloggio sia occupato da più nuclei familiari, al fine del calcolo del contributo ammesso a riparto, il canone e le spese di riscaldamento sono considerati al 50%;
- b. la superficie calpestabile dell'alloggio ammessa è pari a mq 95 per un nucleo familiare fino a tre componenti e viene incrementata di mq 5 per ogni ulteriore componente. Per superfici che eccedono tale misura viene operata una riduzione proporzionale all'eccedenza fino al 200% della superficie netta ammessa. Qualora il dato disponibile sia la superficie lorda, la superficie netta verrà ottenuta riducendo tale valore del 30%. Al fine di tutelare maggiormente i nuclei più deboli, la valutazione della superficie non opera nei confronti dei nuclei numerosi con più di 5 componenti, di nuclei formati da anziani che abbiano compiuto il 65° anno di età alla data di scadenza del bando o di nuclei con persona disabile o non autosufficiente la cui condizione sia stata rilevata nella dichiarazione ISEE;
- c. non verranno considerate le domande per le quali il contributo finale spettante risulti inferiore ad € 50,00;
- d. la domanda è ammissibile per il numero di mesi, nell'anno 2011, per i quali erano soddisfatti i requisiti elencati al precedente punto 1;
- e. i ricorsi sono ammessi esclusivamente per le domande presentate entro la data di scadenza prevista al punto 5.

4. Calcolo del contributo e modalità di erogazione

L'ammontare del contributo verrà calcolato con le modalità previste dalla Deliberazione di Giunta della Regione Veneto del 30 luglio 2013, n. 1373.

- a. Qualora le somme disponibili, risultanti dal riparto del Fondo Regionale e aumentate dello stanziamento Comunale, non consentano l'erogazione del contributo per intero a tutti gli aventi diritto, il Comune procederà alla riduzione proporzionale del contributo stesso o provvederà a definire diversi criteri di calcolo del contributo spettante a ciascun beneficiario;
- b. il contributo non sarà dovuto qualora questo, determinato con le modalità di cui alla DGR citata, risulti inferiore a € 100,00;
- c. beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione. In caso di morosità del conduttore il contributo può essere erogato direttamente al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, come previsto dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269. La sanatoria deve essere comprovata da dichiarazione liberatoria da ogni morosità e onere pregresso e contestuale abbandono di ogni azione legale o giudiziaria intrapresa da parte del proprietario dell'alloggio;
- d. in caso di decesso del beneficiario il contributo potrà essere liquidato alla persona delegata dagli eredi sollevando nello stesso tempo l'Amministrazione da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. A tale scopo presso gli uffici comunali è disponibile un facsimile della dichiarazione in autocertificazione che va sottoscritta sia dal delegato che dagli eredi accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di validità. Non presentando nessuna dichiarazione valida entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione il contributo sarà revocato.

5. Termini di presentazione della domanda

Le domande potranno essere presentate dal giorno di pubblicazione del presente Bando all'Albo Pretorio del Comune di Ponzano Veneto e fino alle **ore 12:30 del 26 settembre 2013**.

6. Modalità di presentazione delle domande

Il richiedente, titolare del contratto di affitto, deve presentare la domanda, su apposito modello predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Ponzano Veneto entro la data di scadenza di cui al punto 5, a pena di esclusione, anche a mezzo fax o per via telematica ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000. Nel caso di spedizione tramite servizio postale non farà fede la data dell'ufficio postale accettante, ma la data di arrivo al Protocollo del Comune.

Non saranno considerate idonee e ammesse a riparto le domande nelle quali ricorra lo stesso componente del nucleo familiare (domanda doppia). Tale condizione si rileva dal nucleo familiare della dichiarazione ISEE.

Il modello di domanda, unitamente alla copia del Bando, è reperibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune (tel. 0422/960311) nei seguenti giorni e orari:

martedì ore 8:30/12:30 e 16:30/18:30

giovedì ore 8:30/12:30

sabato ore 8:30/12:15

oppure possono essere scaricati dal sito internet del Comune: www.comune.ponzanoveneto.tv.it.

In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione, la domanda può essere presentata nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

7. Controlli

L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.

Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, alla revoca del beneficio eventualmente concesso ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

8. Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, si comunica che:

- a. i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente Bando;
- b. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- c. il conferimento dei dati, e l'autorizzazione al loro trattamento, sono obbligatori per dar corso alla domanda;
- d. titolare del trattamento è il Comune di Ponzano Veneto;
- e. responsabili del trattamento sono i soggetti pubblici o privati, incaricati o nominati dal Comune, che collaborano al procedimento di raccolta, caricamento, elaborazione e controllo della domanda;
- f. in ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Ponzano Veneto, 03 settembre 2013

IL CAPO DIPARTIMENTO
SERVIZI ALLA PERSONA
F.to Sessa dott. Carlo